



COMUNE DI ORATINO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI EXTRACONSILIARI

Approvato con Deliberazione del C.C n. 28 del 05.11.2018

ART. 1 ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto del Comune Oratino che disciplina la partecipazione dei cittadini, procede all'istituzione di commissioni extra consiliari al proprio interno.

Le Commissioni comunali extra consiliari sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro libere forme associative alla vita politico - amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza al fine di consentire agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della collettività relativamente a questioni di interesse strategico per il futuro della comunità.

Il compito delle Commissioni è quello della ricerca, dello studio, della proposta e stimolo, di esprimere pareri e collaborare con la Giunta e con il Consiglio Comunale.

Il presente regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni comunali consultive "extra-consiliari", istituite dal Consiglio Comunale prevedendo la possibilità di partecipazione di cittadini non aventi la carica di Consigliere Comunale.

Art. 2 COMPITI E OBIETTIVI

Le Commissioni comunali extra-consiliari hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione il Consiglio Comunale intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
- sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse.

Le Commissioni:

- sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali;
- colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano proposte, anche organizzative, approfondiscono tematiche, sviluppano progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale;
- collaborano con l'Amministrazione Comunale e le eventuali associazioni nella predisposizione di programmi o iniziative inerenti le materie di propria competenza;
- formulano autonome proposte e/o autonomi pareri, non vincolanti per l'amministrazione, su progetti e iniziative connessi al proprio ambito;
- se temporanee, si occupano di temi e/o progetti specifici e avranno termine con la conclusione del compito affidato;

La Giunta Comunale valuterà le proposte formulate dalle Commissioni e potrà sottoporre, se lo ritiene opportuno, al Consiglio Comunale quelle sulle quali il predetto organo è tenuto a pronunciarsi in merito.

ART. 3

COMPOSIZIONE

Ogni Commissione comunale extra consiliare è formata da 10 membri effettivi, 7 indicati dalla maggioranza e 3 indicati dalla minoranza in rappresentanza di ciascun gruppo politico presente in Consiglio Comunale.

Potranno essere indicati, altresì, membri supplenti, nella misura di 2 indicati dalla maggioranza e 1 indicato dalla minoranza.

Possono partecipare alle sedute di tutte le commissioni extra consiliari, con diritto di parola ma non di voto, i capigruppo ed il Presidente del Consiglio comunale.

Possono essere nominati commissari (effettivi o supplenti) i soggetti in rappresentanza di ciascun gruppo civico o politico presente in Consiglio Comunale competenti in materia e/o che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che abbiano interesse per i temi di competenza di ciascuna delle Commissioni stesse e che possono contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.

Entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio comunale oppure entro un mese dall'esecutività del presente regolamento, il Sindaco o l'Assessore delegato, provvede a mezzo di avviso pubblico a comunicare circa le modalità di presentazione delle proposte di candidatura, da parte dei cittadini interessati ai capogruppo consiliari.

Ad ogni gruppo consiliare è chiesto di comunicare per iscritto al Sindaco i nominativi di propria competenza; qualora i gruppi non provvedano entro il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio Comunale sulla costituzione della Commissione, la nomina verrà disposta dal Sindaco.

Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni extra consiliari.

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.

Per la discussione delle materie di loro interesse e su invito espresso a cura del Presidente, la Commissione incontra almeno una volta all'anno le associazioni del settore di competenza.

ART. 4

DURATA DELLE COMMISSIONI E DIMISSIONI, RIELEGGIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

Le Commissioni comunali vengono nominate con provvedimento del Consiglio Comunale, previa designazione dei nominativi di competenza da parte dei capigruppo consiliari. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Per le commissioni speciali tematiche, al momento della loro costituzione, il Consiglio Comunale si riserva di definire un termine alla scadenza del quale la Commissione decade. Il termine deve essere congruo al raggiungimento dell'obiettivo conferito alla Commissione stessa.

Il Consiglio Comunale ha la facoltà di sciogliere con deliberazione motivata e a maggioranza semplice una o più Commissioni.

I componenti delle Commissioni che non intervengano a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decadono dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.

I commissari possono valutare di proporre al Consiglio Comunale la decadenza di un membro della Commissione stessa in presenza di tre assenze consecutive senza giustificato motivo qualora il suo comportamento sia palesemente di ostacolo al proficuo lavoro della Commissione.

Le dimissioni da componente di una commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al Sindaco per l'eventuale surroga.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il gruppo consiliare che ha nominato il componente designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede a deliberare la sostituzione.

I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.

ART. 5

INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione.

La prima seduta di ogni commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale. Tutte le commissioni nella prima seduta nominano nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, Vice-Presidente ed un Segretario, i quali costituiscono l'ufficio di Presidenza.

A parità di voti sarà eletto il commissario più anziano. L'elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario avvengono con votazioni separate in cui ogni commissario esprime la propria preferenza per un unico nominativo.

Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non venga nominato dalla Commissione neanche nella seconda seduta, la nomina verrà effettuata dalla Giunta Comunale, sentiti i Capigruppo Consiliari ed il Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Il Segretario sovrintende alla redazione del verbale della seduta che viene approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva.

Al Presidente della commissione spetta il compito di collegamento con gli organi istituzionali del Comune e in particolare con il Sindaco, il Presidente del Consiglio, l'Assessore o il Consigliere delegato.

Ogni Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di sentire il parere d'altra Commissione su un particolare argomento.

ART. 6 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Di norma le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse. Le Commissioni sono comunque convocate almeno 4 volte l'anno.

L'amministrazione comunale, può mettere a disposizione, per le riunioni delle commissioni, idonei locali o l'aula consiliare secondo le modalità di regolamento degli/della stessi/stessa.

L'ordine del giorno della riunione è inviato al Sindaco, agli Assessori competenti, al Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.

Le Commissioni possono essere convocate per iscritto, anche mediante Email o sms, in qualsiasi momento. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima a tutti i componenti della Commissione. In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate con un margine di preavviso inferiore.

La Convocazione delle Commissioni può essere effettuata anche direttamente dal Sindaco o suo delegato o dall'Assessore competente o dal Presidente del Consiglio comunale.

Può essere richiesta all'Ufficio di Presidenza da almeno un terzo dei Commissari con l'indicazione degli argomenti da trattare; in quest'ultimo caso la Commissione deve essere convocata entro 7 giorni.

E' altresì facoltà dei Consiglieri comunali (almeno 1/5) di chiedere al Presidente del Consiglio comunale la convocazione della o delle Commissioni per l'esame dei singoli problemi. Le convocazioni in tal caso devono avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

L'avviso della convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Per meglio rispondere alle proprie finalità istituzionali, le Commissioni possono liberamente articolarsi in gruppi di studio composti anche da membri esterni scelti dalla Commissione stesse che, su preciso mandato della Commissione, approfondiscono singoli argomenti.

Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, di volta in volta ed a cura del Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco o l'assessore competente, esperti esterni, presidenti di associazioni, figure istituzionali, assessori, consiglieri comunali.

I pronunciamenti delle Commissioni devono in ogni caso essere assunti solo in seduta plenaria.

I pareri sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti della commissione aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta verranno presentate alla Giunta o al Sindaco le varie proposte formulate dai Commissari

Le proposte e i pareri espressi dalle Commissioni non sono vincolanti per il Consiglio Comunale, il quale si farà carico di precisare e motivare eventuali deliberazioni in contrasto con quanto assunto dalle Commissioni.

Iniziative eccezionali delle commissioni, che possono comportare impegni di spesa, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

I funzionari comunali sono ammessi alle sedute al solo fine di assistere l'Assessore interessato all'argomento in trattazione oppure il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale e comunque su loro espressa richiesta.

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo consiliari, d'intesa con il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio, possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni.

Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio o da suo delegato. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i commissari ed ai gruppi consiliari.

ART. 7 FUNZIONAMENTO

In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice-Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più anziano.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese, ma se lo richieda almeno un commissario hanno luogo a scrutinio segreto.

Avvengono sempre a scrutinio segreto le votazioni riguardanti provvedimenti nei confronti di un commissario.

ART. 8 CONVOCAZIONI CONGIUNTE

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa tra i Presidenti interessati.

In queste sedute congiunte, il coordinatore è il Presidente più anziano d'età. In questo caso la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno del totale dei componenti di tutte le singole Commissioni, ed in ogni caso almeno i due quinti dei componenti di ogni commissione.

Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Presidente del Consiglio comunale ne demanda l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.

Eventuali contrasti nell'attività delle Commissioni tra loro sono risolti dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari ed il Sindaco.

ART. 9
SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

Il Segretario della Commissione è eletto nella prima seduta della stessa ed è un commissario che redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di sua assenza, il Presidente o il Vice-Presidente procedono alla nomina temporanea di altro commissario con funzioni di verbalizzatore.

I verbali redatti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Il verbale che documenta la nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario, è comunicato, per estratto, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai capigruppo consiliari.

I verbali delle Commissioni vengono approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva.

In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

ART. 10
SEDUTE, PARTECIPAZIONE

Le sedute delle Commissioni sono, di norma, riservate ai suoi componenti; tuttavia, in caso di discussione in merito ad argomenti di interesse pubblico o generale, il Presidente della commissione, all'atto della convocazione, potrà aprire la partecipazione al pubblico, che potrà intervenire senza diritto di voto.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, rappresentanti di Associazioni, di forze speciali, politiche ed economiche, funzionari degli uffici comunali, di Enti e di Aziende dipendenti o collegati al Comune, per l'esame di specifici argomenti.

La seduta non potrà essere pubblica quando gli argomenti trattati riguardino la vita privata e/o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

Il Sindaco e gli Assessori o un loro delegato possono sempre partecipare alle riunioni delle Commissioni, con diritto di parola e senza necessità di preavviso.

La partecipazione alle commissioni è volontaria e gratuita, non è previsto nessun compenso per la partecipazione alle sedute delle commissioni

ART. 11
Regolamento interno

La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 delle componenti della Commissione.

ART. 12

TIPI DI COMMISSIONI

Ai fini e con le modalità di cui al presente Regolamento vengono istituite le seguenti Commissioni extra-consiliari comunali:

1. Commissione Ambiente, Ecologia, Qualità e difesa del Territorio - Sicurezza;
2. Commissione Turismo, Cultura e attività socio ricreative
- 3; Commissione Politiche Giovanili, Scuola, Sport.
4. Commissione Attività produttive, agricole, Commerciali e artigianali;
5. Commissione Politiche sociali e Familiari.

Resta garantita la possibilità di individuare eventuali altre commissioni extra consiliari.